



COMUNE DI CORBARA
Provincia di Salerno

***REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI A PROFESSIONISTI LEGALI***

Approvato con delibera di C.C. n° 33 del 29/11/2007

INDICE

<i>Art. 1 - Elenco dei professionisti legali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Modalità di iscrizione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art.3 - Conferimento degli incarichi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Condizioni ed esclusioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Convenzioni.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 - Registro degli incarichi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 - Cancellazione dagli elenchi.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Deroghe al Regolamento.....</i>	<i>4</i>

Art. 1 – Elenco dei professionisti legali

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni. A tal fine è istituito apposito albo dei professionisti singoli o associati esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
2. L'elenco è approvato con proprio atto dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Legali.
3. L'elenco è pubblico.

Art. 2 – Modalità di iscrizione

L'iscrizione, soggetta a revisione annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati in gruppo.

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Legali, con proprio atto, predispone un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo, comprensivo di un modello di domanda conforme alle disposizioni della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa e di dichiarazioni sostitutive.
2. La domanda di iscrizione all'elenco dovrà essere corredata di documentazione idonea ad attestare il possesso della competenza necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 3 – Conferimento degli incarichi

1. Al conferimento dell'incarico professionale provvede la Giunta con propria deliberazione, contestualmente all'autorizzazione all'azione, ovvero alla resistenza e alla costituzione in giudizio.
2. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo i seguenti criteri:
 - a) specializzazioni ed esperienze risultanti dalla documentazione presentata;
 - b) rotazione tra i professionisti;
 - c) insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
 - d) inesistenza di misure preventive di sicurezza e di procedimenti diretti all'applicazione delle stesse;
 - e) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
3. Sono fatti, comunque, salvi i casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse che devono essere in ogni caso adeguatamente motivate nella delibera di incarico.

Art. 4 – Condizioni ed esclusioni

1. Il professionista deve impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato.
2. Non possono essere incaricati professionisti, singoli o associati, che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.

Art. 5 – Convenzioni

Gli incarichi devono essere regolati da una convenzione il cui schema deve essere approvato con deliberazione della Giunta Comunale. Nella convenzione da sottoscrivere per il conferimento degli incarichi legali si dovrà prevedere:

1. Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito specificato:

- a) Nella misura tariffaria minima ridotta del 50%, sia in caso di soccombenza del Comune, sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice;
 - b) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, al legale nominato spetteranno solo le somme stabilite dal giudice, senza alcun onere a carico del Comune;
 - c) Il riconoscimento di onorari in misura superiore può consentirsi soltanto per cause di straordinaria importanza o di particolare interesse per l'Amministrazione, da deliberare espressamente da parte della Giunta Comunale;
2. L'obbligo per il legale officiato:
- a) a non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
 - b) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne di pregressi;
 - c) a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, con trasmissione di copia degli atti prodotti per la difesa dell'Ente.
3. La richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto.

Art. 6 – Registro degli incarichi

1. E' istituito presso l'Ufficio Legale dell'Ente, con procedura informatizzata, un registro degli incarichi nel quale devono essere annotati in modo cronologico e con numerazione annuale tutti gli incarichi conferiti con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, del corrispettivo dovuto e degli estremi dell'atto di incarico.
2. A corredo del registro di cui al precedente comma deve risultare un elenco in ordine alfabetico dei soggetti annualmente incaricati, con indicazione per ognuno dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
3. L'elenco ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 7 – Cancellazione dagli elenchi

Il responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Legali, con proprio atto, approva la cancellazione dagli elenchi, dei professionisti o degli studi associati che:

- a) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- b) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) Siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- d) Siano in contenzioso con il Comune.

Art. 8 – Deroghe al Regolamento

1. Il presente regolamento non si applica al conferimento di incarichi caratterizzati da contenuto professionale altamente specialistico, restando in tal caso la scelta della Giunta Comunale, regolata discrezionalmente da motivazioni di fiduciarità, cui abbia concorso anche la preventiva valutazione delle prestazioni offerte sul mercato, avendo, quale base di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, i minimi tariffari.